



Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008

A.G. 363

Nota di verifica n. 465
20 dicembre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	363
Titolo:	Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008
Norma di riferimento:	Articolo 19, commi 1 e 2, lettere i, l) e m), della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Relatore per la Commissione di merito:	Mazzoli
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissione competente :	VIII Ambiente

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19, commi 1 e 2, lettere *i*), *l*) e *m*), della legge 30 ottobre 2014, n. 161 – consiste in uno schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il Regolamento (CE) n. 765/2008.

L'articolo 19 della legge 161/2014 contiene i criteri specifici di delega, in particolare alle lettere *i*), *l*) ed *m*) del comma 2, concernenti rispettivamente:

lett. *i*) l'adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo *iter* di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

lett. *l*) l'armonizzazione con la Direttiva 2000/14/CE sulle competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

lett. *m*) l'adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e la definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del D.lgs. 262/2002.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 1: prevede che, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea e non abbia individuato un mandatario in Italia, gli obblighi previsti dal D.lgs. 262/2002 gravano su	La relazione tecnica afferma che la norma presenta carattere ordinamentale e non determina effetti sulla finanza pubblica.

<p>chiunque, persona fisica o giuridica, immetta in commercio o metta in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.</p>	
<p>Articolo 2: riguardo alle procedure di valutazione di conformità di macchine ed attrezzature, prevede che gli organismi di certificazione che svolgono le procedure siano a tal fine accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento, previa verifica dei requisiti minimi previsti nel D.lgs. n. 262/2002. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rilascia, su istanza degli organismi interessati, apposita autorizzazione con validità fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento. Il MATTM comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione, nonché le eventuali revoche e sospensioni.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le norme presentano carattere procedimentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che l'attività autorizzatoria dei Ministeri competenti è già prevista dal vigente articolo 12 del D.lgs. 262/2002, ora inserita all'interno di un <i>iter</i> nel quale viene previsto il ruolo dell'organismo nazionale di certificazione (articolo 4, comma 2, legge 99/2009). La RT precisa che gli oneri sostenuti dall'organismo di accreditamento saranno posti a carico dei soggetti richiedenti la certificazione e pertanto non vi sono ricadute sul bilancio pubblico.</p>
<p>Articolo 3: stabilisce che gli allegati al D.lgs. 262/2002 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente valore regolamentare.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che, trattandosi di una disposizione a carattere procedimentale, la stessa è priva di effetti finanziari.</p>
<p>Articolo 4: prevede un'apposita sanzione amministrativa pecuniaria per il fabbricante, il mandatario o il soggetto che immette in commercio o mette in servizio macchine o attrezzature, per le quali è stato accertato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito. Inoltre, si attribuisce all'ISPRA il compito di accertare le violazioni riscontrate mediante apposito verbale, nonché di provvedere alla contestazione e notificazione delle stesse.</p>	<p>La relazione tecnica, relativamente all'introduzione della sanzione amministrativa, afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo stesso modo, sulle attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni svolte dall'ISPRA, la RT ricorda che si tratta di attività rientranti nei compiti istituzionali dell'organo tecnico per cui non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 5: reca alcune modifiche formali all'allegato IX del D.lgs. 262/2002, e indica nel dettaglio i requisiti minimi della strumentazione tecnica di cui devono essere in possesso gli organismi di certificazione. Vengono poi precisati i requisiti del personale incaricato dei controlli che deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti indicati nella disposizione. Inoltre, si dispone che l'istanza per l'autorizzazione degli organismi di certificazione debba essere indirizzata al MATTM, mentre il massimale della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione della conformità non deve essere inferiore a 2,5 milioni di euro.</p>	<p>La relazione tecnica sui punti relativi modifiche formali precisa che si tratta di mera correzione di <i>drafting</i>, mentre sui requisiti minimi di certificazione afferma che tale norma, avendo natura ordinamentale, non determina effetti di finanza pubblica. Inoltre, riguardo alle modifiche dei requisiti del personale incaricato dei controlli, la RT precisa che si tratta di norma ordinamentale che non presenta ricadute finanziarie. Per quanto riguarda il comma 2, la RT afferma che si tratta di una mera correzione di <i>drafting</i> (modifica dell'allegato IX, parte B). Sull'istanza ai fini dell'autorizzazione indirizzata al MATTM, la RT avverte che trattasi di una modifica che si limita ad adeguare il testo alla novella dell'articolo 12 del D.lgs. 262/2002 da cui non emergono effetti finanziari; peraltro</p>

	viene meno l'obbligo per il MATTM di informare il MISE essendo la medesima istanza indirizzata per conoscenza anche al MISE. Sulla modifica dell'importo del massimale per la polizza di assicurazione di responsabilità civile, dal momento che tale disposizione non si applica agli organismi pubblici, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 6: attribuisce al MATTM la definizione delle caratteristiche del corso di formazione per il personale incaricato delle ispezioni.	La relazione tecnica , nel ribadire il contenuto della norma, afferma che trattasi di attività rientranti nei compiti istituzionali del Ministero, che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi della clausola di invarianza finanziaria prevista all'articolo 7, comma 2, del decreto in esame.
Articolo 7: prevede la clausola di invarianza finanziaria.	La relazione tecnica nulla aggiunge alla contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano in vari punti la normativa vigente del D.lgs. 262/2002, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva europea 2002/49/CE sulla medesima materia.

Tanto premesso, sull'attività di autorizzazione degli organismi nazionali da parte del Ministero dell'ambiente e con riferimento alle sanzioni in caso di macchine o attrezzature che superano i livelli di potenza sonora garantiti non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che i soggetti pubblici preposti a tali attività possano effettivamente adempiere alle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 7.

Si prende infine atto di quanto riportato nella RT, secondo la quale la disposizione relativa all'importo del massimale per la polizza di responsabilità civile non si applica ad organismi pubblici.

In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo all'articolo 7 - che dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del decreto medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo in commento, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica sostituendo all'attuale rubrica "Disposizione finanziaria" quella di "Clausola di invarianza finanziaria".